

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 13 MARZO 1952

(53ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri » (N. 2103) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	Pag. 496, 497
CADORNA	496
CINGOLANI	497
PALERMO	497
CEMMI	497
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	497

« Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali » (N. 2162) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CERICA, <i>relatore</i>	499
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	499
PALERMO	499

« Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, numero 1417 » (N. 2167):

CADORNA, <i>relatore</i>	Pag. 503
------------------------------------	----------

« Riduzione del periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori » (N. 2104) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	504
PALERMO	504
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	504

(Discussione e rinvio)

« Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito » (N. 2163) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	502
VARALDO, <i>relatore</i>	500, 501, 502
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	501, 502, 503
PALERMO	502

La riunione ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Casati, Cemmi, Cericca, Cermenati, Cingolani, Gasparotto, Lavia, Lazzaro, Leone, Miceli Picardi, Morandi, Palermo, Pertini, Salvi, Vaccaro e Varaldo.

Interviene altresì alla riunione il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

CEMMI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri** » (N. 2103) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Nel 1945 l'organico degli ufficiali subalterni dell'Arma dei carabinieri era talmente deficitario che non vi era la possibilità di inquadramento dei Comandi territoriali sparsi nel territorio del Paese. Con decreto legislativo 20 gennaio 1948 questo organico fu fissato provvisoriamente in 627 unità, che diminuirono successivamente a 581 in base alla legge concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito. L'Arma dei carabinieri ha arruolato 190 subalterni che, aggiunti a quelli già in servizio, formano un totale di 512 subalterni attualmente disponibili. Per poter coprire le minime esigenze territoriali occorrono altre 69 unità ed è per questo motivo che, con il presente disegno di legge, si propone il reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo.

In particolare con l'articolo 1 il disegno di legge dà facoltà al Ministro di reclutare 15 tenenti e 20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi, rispettivamente, dai capitani e tenenti e dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma stessa che già trovansi in servizio. Con l'articolo 2 si stabiliscono le condizioni di ammissione al concorso (titolo di studio, età, note di qualifica, anzianità di servizio da ufficiale o da sottufficiale). Per quanto concerne il titolo di studio si deroga in questo concorso da quanto è stabilito nelle normali leggi di reclutamento, dato che si prevede l'am-

missione al concorso di ufficiali di complemento che siano in possesso, oltre che dei titoli di studio normalmente previsti, anche del diploma rilasciato da un Istituto di istruzione media di secondo grado; vengono cioè ammessi al concorso anche coloro che siano in possesso di diploma magistrale, di diploma di maturità artistica o di titolo equivalente. Questa deroga è giustificata dal fatto che sono attualmente in servizio capitani e tenenti dell'Arma dei carabinieri, di complemento, i quali, con una lunga esperienza di comando territoriale, hanno dimostrato di essere elementi di piena capacità per il servizio dell'Arma. Quindi il minor livello del titolo di studio richiesto è compensato notevolmente dalla grande esperienza che questi ufficiali hanno già acquisito nel corso del loro servizio. Per quanto riguarda l'età si è elevato il limite previsto dal testo unico sul reclutamento, nella considerazione che in caso contrario sarebbero rimasti esclusi molti ufficiali che da molti anni prestano servizio nell'Arma dei carabinieri. Per quanto concerne le note di qualifica e l'anzianità, le disposizioni dell'articolo 2 hanno lo scopo di ammettere al concorso soltanto elementi che abbiano dato prova di una sicura capacità militare e professionale. Questo concorso viene fatto appunto con lo scopo di selezionare i più capaci ed i più esperti tra gli ufficiali di complemento.

Con l'articolo 3 si regola la composizione della Commissione chiamata a valutare i titoli dei concorrenti; nell'articolo 4 si indicano i titoli da valutare e le modalità di detta valutazione e infine con l'articolo 5 si indicano i criteri per stabilire l'anzianità assoluta e quella relativa.

Poichè questo disegno di legge rientra nel quadro della normalizzazione dell'inquadramento dell'Arma dei carabinieri, propongo senz'altro alla Commissione di approvarlo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

CADORNA. Desidero fare un'osservazione. Il punto b) dell'articolo 2 pone tra le condizioni per la partecipazione al concorso l'aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle Forze regolari, oppure avere ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento. A

me sembra che essere stati in prigionia o in campi di internamento non costituisca un merito e quindi vorrei proporre la soppressione delle parole « od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento » ovvero sostituirle con le altre: « anche se reduci dalla prigionia o dall'internamento ».

CINGOLANI. Consentito con l'onorevole Cadorna per quanto riguarda la prigionia, ma penso che essere stati internati sia la prova del mantenimento, da parte del militare, della fede prestata con il giuramento.

CERICA, *relatore*. Debbo dichiararmi contrario alla proposta del senatore Cadorna in quanto l'approvazione di qualunque emendamento ci costringerebbe a rinviare il disegno di legge alla Camera. In tal caso si correrebbe il pericolo di vedere approvato definitivamente il disegno di legge solo dopo le vacanze pasquali.

PALERMO. Non scenderò all'esame dei singoli articoli. Desidero solamente proporre un interrogativo: quando si fermerà l'Italia nel reclutamento di nuove Forze di polizia? Se mal non ricordo nell'ultimo bilancio della Difesa l'Arma dei carabinieri grava con 55 miliardi di spesa. Ora, di fronte a questo complesso massiccio che è rappresentato dalla Arma dei carabinieri, e non comprendendo il motivo per cui bisogna ancora incrementarla, dichiaro di votare contro questo disegno di legge.

CEMMI. Desidererei sapere dal relatore se con il presente disegno di legge si immettono nuove forze negli organici dell'Arma dei carabinieri.

CERICA, *relatore*. Si tratta di provvedere a esigenze fondamentali dell'inquadramento territoriale dell'Arma perchè a questo inquadramento mancano 69 ufficiali subalterni.

CEMMI. Mancano di fatto?

CERICA, *relatore*. Vi sono Tenenze rette da marescialli per mancanza di ufficiali.

CINGOLANI. Dichiaro di votare a favore del disegno di legge. Non si tratta qui, come ha dichiarato il senatore Palermo, di incrementare le Forze di polizia ma di dare un maggiore senso di responsabilità e quindi una maggiore serenità e tranquillità a chi è chiamato al comando di una Tenenza. Oggi parte delle Tenenze sono rette da sottufficiali, come ha

dichiarato l'onorevole relatore, e debbono quindi essere affidate ad ufficiali.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Cadorna ho già espresso il mio avviso. Ma, per le ragioni di urgenza poste in luce dall'onorevole relatore, dichiaro senz'altro che voterò a favore del disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero precisare che questa è una legge di esecuzione di una legge già approvata. Il presente disegno di legge fu presentato il 23 ottobre 1951 quando la legge sugli organici dell'Esercito era ancora all'esame del Parlamento e perciò si chiedeva che, in previsione degli aumenti di organico che sarebbero venuti, il Parlamento disponesse l'aumento degli organici dei carabinieri. Questo disegno di legge è stato tenuto in sospenso ed è ora intervenuta la legge sugli organici dell'Esercito che ha portato a 581 unità gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. In questo momento prestano effettivamente servizio 512 ufficiali subalterni e quindi abbiamo il dovere di coprire 69 posti. Per ora proponiamo di coprirne soltanto 35, e ciò per evidenti esigenze di bilancio: non siamo quindi altro che in una parziale fase esecutiva di una legge che il Parlamento ha già approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa pertanto all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:

15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;

20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.

(È approvato).

Art. 2.

I concorrenti per essere ammessi al concorso di cui al precedente articolo 1, debbono:

a) aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, ovvero il diploma di istituto di istruzione media di secondo grado;

b) aver appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, oppure aver ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota od essere reduci dalla prigionia o dall'internamento;

c) essere, alla data del bando di concorso, in servizio nell'Arma dei carabinieri quale ufficiale di complemento dell'Arma stessa;

d) aver prestato, alla stessa data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale, dei quali almeno un anno nell'Arma dei carabinieri come ufficiale di complemento, compreso in quest'ultimo periodo il servizio eventualmente prestato nella posizione di «comandato»;

e) aver riportato nelle note caratteristiche relative agli ultimi due anni di servizio precedenti all'anno in cui è bandito il concorso la qualifica di «ottimo» o di «buono con punti tre»;

f) non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, e il 36° anno se aspiranti alla nomina a sottotenente;

g) non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, alcun giudizio di «non prescelto» o di «non idoneo all'avanzamento».

Agli effetti della partecipazione al concorso di cui alla presente legge si ha riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

(È approvato).

Art. 3.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta come segue:

- un ufficiale generale, presidente;
- quattro ufficiali superiori, membri;

un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa - Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

(È approvato).

Art. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

- a) titolo di studio;
- b) benemerienze di guerra e di servizio di istituto;
- c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;
- d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerienza.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

- 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera b);
- 60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
- 10 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo, stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

(È approvato).

Art. 5.

I vincitori del concorso assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali** » (N. 2162) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per servizi ed incarichi speciali ».

Comunico che la 5ª Commissione ha dato parere favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Il regolamento generale dell'Arma, nel fissare i soprassoldi giornalieri dovuti ai sottufficiali e militari di truppa comandati fuori della loro residenza per servizio di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato, adotta ancora le vecchie tariffe che fissavano questo soprassoldo in 3 lire giornaliere. Il soprassoldo è invece fissato a lire 10 o lire 20, a seconda che gli incarichi suddetti siano compiuti nell'ambito o fuori dell'ordinaria residenza, e siano compiuti per conto di enti non statali o di privati. L'inadeguatezza di queste cifre è evidente per chiunque e pertanto l'aumento di questo soprassoldo giornaliero è motivato dal fatto che bisogna porre questi militari, che devono eseguire servizi che comportano spese, in condizione di non doverci almeno rimettere di tasca propria. Già nel 1946, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre, n. 431, il soprassoldo fissato in lire 10 e in lire 20 giornaliero era stato elevato a lire 50 o 75 qualora si trattasse di servizi compiuti nella residenza ordinaria, di durata rispettivamente non superiore a 2 o 3 ore, a lire 100 giornaliero qualora si trattasse di servizi di durata superiore a 3 ore, ed a lire 200 giornaliero per prestazioni che comportassero pernottamento fuori dell'ordinaria residenza. Nessun aumento, invece, era stato apportato al soprassoldo per gli speciali servizi eseguiti per conto dello Stato, soprassoldo che

continua pertanto ad essere stabilito nella misura di lire 3 giornaliere.

Il presente disegno di legge provvede appunto ad elevare tale soprassoldo a lire 30 per i servizi resi per conto dello Stato.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La Camera ha modificato il disegno di legge governativo portando il soprassoldo a 60 lire giornaliere.

CERICA, *relatore*. Con l'articolo 2 del disegno di legge viene poi aumentato ulteriormente il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati.

Il presente disegno di legge importa un onere di poche centinaia di migliaia di lire e quindi penso che possiamo senz'altro approvarlo, anche nella considerazione che questo è il minimo che si possa concedere.

PALERMO. Dichiariamo di essere favorevoli al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di assistenza e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato fuori della loro residenza, di cui all'articolo 4, n. 22 del decreto ministeriale 14 agosto 1925, è elevato a lire 60 giornaliero.

Il soprassoldo di cui al comma precedente non è cumulabile con l'indennità di missione. (È approvato).

Art. 2.

Il soprassoldo dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza o per altri speciali

servizi eseguiti per conto di enti non statali o di privati è elevato:

a) a lire 200 o 300 giornaliera per prestazioni da compiersi nella residenza ordinaria di durata rispettivamente non superiore alle due o tre ore e a lire 400 giornaliera per le stesse prestazioni di durata superiore a tre ore;

b) a lire 800 giornaliera per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria;

c) a lire 1.200 giornaliera per prestazioni da compiersi fuori della residenza ordinaria che richiedano il pernottamento.

Il soprassoldo giornaliero è a carico degli enti non statali o dei privati richiedenti.

(È approvato).

Art. 3.

Al maggior onere annuo di lire 1.240.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito » (N. 2163) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del Servizio di commissariato dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Varaldo.

VARALDO, *relatore*. Il presente disegno di legge riguarda il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del Servizio di commissariato e di sussistenza dell'Esercito. Mi sono

recato al Ministero della difesa per avere delucidazioni circa la situazione dei quadri di questi ufficiali. Ho così saputo che questo disegno di legge era stato preordinato dal Ministero diversi anni fa ma che, per le resistenze del Tesoro, non è mai andato a buon termine. Adesso che la situazione è cambiata rispetto al momento in cui il disegno di legge era stato ideato, non c'è più necessità di questi ufficiali, anzi questo reclutamento straordinario potrebbe creare una situazione che mi permetto di illustrare alla Commissione perchè la valuti attentamente. Vi sono attualmente 39 ufficiali subalterni di ruolo nel Servizio di commissariato e ve ne sono 26 che frequentano la scuola e che si suppone possano essere promossi a breve scadenza. Con l'immissione di questi allievi si arriverebbe a 65 ufficiali subalterni di Commissariato. L'organico comporta 93 posti: quindi con i 30 che si metterebbero a concorso in base al presente disegno di legge si arriverebbe a 95 ufficiali subalterni del Servizio di commissariato dell'Esercito. Vi potrà essere qualche promozione a capitano ma certamente in numero ridottissimo perchè occorrono sei anni. Si potrà creare quindi questa situazione che, con il reclutamento straordinario, si saturerà il ruolo organico e perciò l'anno prossimo si dovrà sospendere l'immissione ordinaria di ufficiali subalterni attraverso la scuola, per mancanza di posti vacanti. Questa è la situazione per quanto riguarda il Servizio di commissariato.

Peggiora è la situazione per la Sussistenza. Vi sono in ruolo 53 subalterni e sono prossimi ad esservi immessi, perchè frequentano il secondo anno della scuola, e completeranno il corso alla fine del 1952, 17 allievi che, aggiunti ai 53 già in ruolo, formano 70 persone in ruolo. Tre potranno essere promovibili a capitano e ne rimarranno in ruolo 67. Se a questi aggiungiamo i 29 sottotenenti di Sussistenza previsti dal disegno di legge arriviamo a 96 ufficiali subalterni. L'organico comporta 97 posti, ma dobbiamo tener presente che la Scuola di sussistenza dura due anni e che nel 1953 da questa Scuola, se verranno promossi tutti, usciranno 32 nuovi allievi che troveranno i posti dell'organico saturati, salvo le vacanze che potranno verificarsi per le promozioni.

Di fronte a questi dati di fatto non so se sia il caso di autorizzare il Ministero a indire questi concorsi. Il disegno di legge dà al Ministro semplicemente la facoltà di bandire concorsi. Noi diamo questa facoltà, ma se poi il Ministro, vista la situazione dell'organico, non bandisse i concorsi andrebbe incontro al malcontento di coloro che sono in condizione di parteciparvi. Io penso che oggi si possa provvedere all'organico di questi servizi mediante l'immissione ordinaria in ruolo di coloro che provengono dalle scuole. C'è, è vero, un certo numero di ufficiali di complemento, attualmente nel servizio di Sussistenza, che aspira ad entrare in ruolo, ma non dobbiamo dimenticare la situazione che creiamo per coloro che si sono già incamminati in questa carriera attraverso la Scuola e che troveranno tutti i posti occupati. Per poter immettere in ruolo coloro che provengono dalla Scuola, sarà necessaria qualche disposizione legislativa che li collochi in soprannumero.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non so presso quali uffici del Ministero l'onorevole relatore abbia assunto le notizie che ha dato alla Commissione. Queste notizie sono assolutamente inesatte. Devo prima di tutto ancora una volta rinnovare una preghiera che già altre volte ho rivolto ai membri della Commissione: le notizie a carattere ufficiale o ufficiose debbono essere date dall'organo che rappresenta il Ministero nel Parlamento e non dai singoli uffici che non hanno la suprema responsabilità ministeriale. Le notizie che vengono da questi uffici possono rappresentare anche soltanto il pensiero di un determinato funzionario o di un determinato ufficio, mentre in Parlamento deve essere ascoltato il rappresentante del Ministero. Io ritengo che la considerazione riferita dal senatore Varaldo, che cioè le esigenze di nuovi ufficiali per il servizio di Commissariato corrispondevano all'epoca in cui il disegno di legge fu ideato e non all'epoca in cui è stato presentato, sia stata fatta da un funzionario del Ministero; ma debbo dire che essa non corrisponde alla realtà. Consentitemi di affermare che, se le cose fossero mutate nel frattempo, il Ministero avrebbe provveduto a non presentare il disegno di legge. Il fatto stesso che il Ministero abbia presentato questo disegno di legge, significa che le esigenze sussi-

stevano. Vogliamo entrare nel merito? Che esigenze esistano lo afferma lo stesso onorevole Varaldo quando dice che si può provvedere altrimenti, e cioè, secondo le sue parole, con l'immissione normale degli allievi che provengono dalle scuole. Debbo però dire che, se la Commissione desidera discutere su questo terreno, è necessario fare una premessa di carattere generale, e cioè che è doloroso da parte del Ministero constatare che, quando si vengono a proporre dei benefici, come in questo caso, per ufficiali di complemento, si neghi da parte di taluno l'opportunità del provvedimento stesso mentre in molti altri casi si chiede che il Ministero, prima di procedere al reclutamento ordinario, provveda a sistemare coloro che già si trovano in servizio. Ma, fatta questa premessa di carattere generale, debbo aggiungere che se la Commissione desidera fare un esame preciso della situazione e delle esigenze prospettate dal Ministero, mi riserverei di dare le necessarie notizie in una prossima riunione perchè in questo momento non sono in condizioni di poter scendere ai particolari. Ma debbo ripetere che, in linea generale, il criterio della sistemazione di posizioni attualmente esistenti in modo da non gettare per la strada persone che sono già negli organici delle Forze armate, è un criterio che mi pare sia stato parecchie volte suggerito dallo stesso Parlamento e che io debbo dolermi del fatto che una volta, o una delle volte, che il Ministero cerca di adottare questo criterio, venga contrastato.

VARALDO, *relatore*. Debbo innanzi tutto far presente che, se mi sono recato al Ministero della difesa, l'ho fatto per avere dati circa la situazione attuale degli organici del Servizio di Commissariato e di Sussistenza dell'Esercito e non certo per chiedere ai funzionari il loro pensiero in proposito.

Debbo anche dire che ieri mattina ho cercato di parlare con l'onorevole Sottosegretario al quale desideravo esprimere le mie preoccupazioni. A mio avviso, approvando questo disegno di legge, si dovrà sospendere per il 1953 il regolare corso allievi ufficiali. Questo può comportare la smobilitazione della parte insegnante della scuola e può anche essere una cosa che il Ministero può ritenere conveniente. Dirò anche che proprio per il Servizio di commissariato c'era diversi anni fa l'aspirazione, da

IV COMMISSIONE (Difesa)

53ª RIUNIONE (13 marzo 1952)

parte di ufficiali di complemento, ad entrare in ruolo, ma che oggi questi ufficiali sono ridotti ad un numero bassissimo, forse tre, quattro o cinque.

Quello che mi preoccupa ancor più è la Sussistenza.

La Scuola di sussistenza ha una durata biennale e vi sono oggi 32 allievi che nel 1953 dovranno essere nominati sottotenenti della Sussistenza. Può anche darsi che qualcuno di loro si fermerà a mezza strada, ma certamente la maggior parte arriverà alla fine del corso e troverà i posti di organico occupati. Il numero di 97 ufficiali subalterni nell'organico della Sussistenza è stato fissato in relazione agli organici dell'Esercito e quindi non è una cifra suscettibile di aumento e quando abbiamo votato questi organici non ci siamo accorti di un bisogno ulteriore di subalterni. Comunque io ritengo che chi ha frequentato una scuola ha il diritto di diventare ufficiale di ruolo, ma non sarà possibile farlo entrare nell'organico, senza una disposizione di legge, se i posti saranno tutti occupati.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In concreto l'onorevole relatore propone che il disegno di legge sia bocciato *in toto* o intende invece presentare degli emendamenti?

VARALDO, *relatore*. Possiamo benissimo votarlo perchè il disegno di legge dà solo facoltà al Ministro per la difesa di indire concorsi ed il Ministro potrebbe benissimo dire: non faccio questi concorsi perchè i posti non sono disponibili. Io penso però che, bocciando il disegno di legge, noi eviteremmo di porre il Ministro nella situazione antipatica di avere una legge che gli dà possibilità di effettuare un concorso e di non valersene. Situazione antipatica di fronte agli ufficiali di complemento che aspirano ad entrare in ruolo. La mia opposizione al disegno di legge è in sostanza un modo per venire incontro alle necessità del Ministero.

PRESIDENTE. Dalla discussione risulta che è necessario che la Commissione possa conoscere tutti gli elementi del problema. Quindi mi sembrerebbe opportuno rinviare l'esame di questo disegno di legge ad una prossima riunione.

PALERMO. Penso che oggi stesso si possa arrivare ad una decisione. L'esposizione del collega Varaldo è stata quanto mai precisa. Ora, se le premesse enunciate dal relatore sono giuste, a mio modo di vedere, bisogna arrivare a conclusioni conseguenti.

Sul progetto di legge debbo poi fare due osservazioni. Debbo innanzi tutto ricordare che oggi noi dovremmo avere una riduzione del personale militare, per quel che si riferisce ai servizi, a seguito dell'unificazione dei tre Ministeri. Ora, a distanza di quattro anni dal momento in cui i tre Ministeri delle Forze armate sono stati unificati, noi vediamo invece che, anzichè diminuire, il personale dei servizi va sempre aumentando e dalla proposta di legge oggi in esame apprendiamo che questo reclutamento straordinario è fatto unicamente per il Servizio di commissariato e per la Sussistenza dell'Esercito di modo che veniamo ad aumentare l'attuale organico del Commissariato e della Sussistenza per l'Esercito. Poi verrà fuori la Marina che, prendendo lo spunto dall'aumento che si è fatto per l'Esercito, chiederà a sua volta un aumento degli organici, e poi verrà fuori l'Aeronautica e così via. Di fronte a questa situazione dobbiamo dire una parola decisiva in modo che non si debbano più esaminare situazioni che non sono molto chiare.

Debbo poi aggiungere che, fino a quando eravamo in tempi eccezionali, era logico si parlasse di reclutamento straordinario. Ma la guerra è ormai finita da sette anni ed in sette anni i corsi allievi ufficiali, che rappresentano il vivaio degli ufficiali che entrano a far parte delle Forze armate, dovrebbero aver assunto il loro ritmo normale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il reclutamento disposto dal disegno di legge in esame non prevede affatto un aumento degli organici. Il numero di questi ufficiali che dovrebbero essere reclutati, sia pure con diverso sistema, è compreso negli organici già approvati.

PALERMO. Non possiamo accettare neanche il sistema del reclutamento straordinario. Secondo la legge sugli organici degli ufficiali, al reclutamento si perviene solo attraverso i corsi allievi ufficiali, mentre oggi vorreste fare un reclutamento straordinario. Cosa ne farete

degli allievi che, secondo l'onorevole Varaldo tra un anno o due otterranno la nomina ad ufficiale ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io affermo che i dati forniti dal relatore Varaldo sono inesatti. La Commissione sta discutendo su un presupposto che non è dimostrato. Il reclutamento disposto dal presente disegno di legge farà rientrare gli ufficiali nominati mediante concorso nel numero previsto dagli organici che il Parlamento ha approvato. È evidente che il Ministero si preoccupa di non immettere nelle Forze armate un numero di ufficiali superiori a quello consentito dagli organici, perchè altrimenti si dovrebbero mandar via in un secondo momento gli allievi che provengono dall'Accademia, e questo è un assurdo. Non vi posso dare in questo momento i dati precisi, in contestazione a quelli riferiti dal senatore Varaldo, perchè non li ho con me e non credevo che oggi mi sarebbero stati richiesti. Ma mi riservo di fornire questi dati in una prossima riunione. Intanto debbo ripetere al senatore Varaldo che le informazioni da lui assunte sono inesatte.

PRESIDENTE. Penso pertanto che l'esame di questo disegno di legge debba essere rinviato ad altra riunione. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417** »
(N. 2167).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per cause di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Si tratta di una leggina di ordinaria amministrazione, tendente a rivalutare l'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli per cause di servizio. In base al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, l'ufficiale, che perdeva un cavallo per cause di servizio, veniva risarcito con una somma pari

al valore di stima del cavallo all'atto della messa in servizio diminuito di un dodicesimo per ogni anno di servizio prestato dal cavallo. L'indennità non poteva comunque superare le 5.000 lire. La cifra di 5.000 lire, massimo del risarcimento, viene portata con il presente disegno di legge a 100.000 lire, viene cioè rivalutata venti volte. Si tratta di un provvedimento di portata modesta; tanto più che si calcola che non si hanno più di quattro o cinque casi all'anno di perdita di cavalli per cause di servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 l'importo massimo della indennità di cui all'articolo 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto a razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, è elevata a lire 100.000.

(È approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire 475.000 derivante dalla attuazione della presente legge graverà sul capitolo 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riduzione del periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori** » (N. 2104) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riduzione del periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori ».

IV COMMISSIONE (Difesa)

53ª RIUNIONE (13 marzo 1952)

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevitati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è richiesto alcun periodo di imbarco.

Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del corpo equipaggi militari marittimi è richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe.

Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B) allegata all'articolo 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Resta ferma altresì la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Unitamente al disegno di legge n. 2103 (N. 2255 della Camera), sul quale si è avuta avanti alla V Commissione della Camera dei deputati una nutrita discussione che ha avuto oggi qui un riflesso nelle riserve avanzate dal collega Palermo, il Governo ha presentato il presente disegno di legge, affidato alla mia relazione, che, data la sua semplicità, non credo debba provocare discussioni.

Il disegno di legge si riassume in questi termini. Nelle tre Forze armate, e principalmente nella Marina e nell'Aeronautica, vi sono numerose categorie di personale con caratteristiche tecniche diverse le une dalle altre. I sottufficiali appartenenti a queste categorie sono ammessi a frequentare i corsi particolari di studio al termine dei quali possono conseguire un brevetto. Ma poichè in Marina, per avere diritto ad una promozione, è necessario un certo periodo di imbarco sulle navi, e questa norma vige anche per le categorie di specialisti

di cui parlerò in appresso, non essendo possibile effettuare questo periodo di imbarco durante i corsi suddetti, si verifica che il personale che non si specializza consegue generalmente la promozione prima degli altri potendo in qualunque momento fare detto periodo. Per raggiungere una perequazione tra queste diverse categorie, e cioè per dare a tutti eguali possibilità di promozione, il Ministero ha predisposto il presente disegno di legge con il quale si stabilisce che per l'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe delle categorie dei cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non è necessario alcun periodo di imbarco. Debbo anche dire che attualmente non disponiamo neanche delle navi per ospitare questo personale. È richiesto invece un periodo minimo di imbarco di 12 mesi per l'avanzamento del personale suindicato dal grado di capo di 1ª classe a quello di sottotenente nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, periodo che deve essere compiuto nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

In altre parole, come risulta dalla relazione ministeriale al disegno di legge, questo provvedimento riduce il periodo di imbarco, per il personale in parola, a 12 mesi, per l'avanzamento dal grado di 1ª classe a quello di sottotenente, ed esclude addirittura l'obbligo del periodo di imbarco per l'avanzamento da capo di 2ª classe a capo di 1ª classe.

Il presente disegno di legge fu approvato all'unanimità dalla V Commissione della Camera perchè appare di evidente utilità. Anche io non posso che invitare la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

PALERMO. Dichiaro di votare a favore.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore. La maggiore anzianità e preparazione del personale in questione giustifica la riduzione o l'annullamento completo dell'obbligo di un periodo di imbarco ai fini delle promozioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, del quale è stata già data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.